

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 10/11/2005 n. 6286

legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Il bando di gara ed il capitolato speciale assolvono a differenti funzioni, in quanto il primo regola principalmente il procedimento ed il secondo le complessive condizioni del futuro rapporto contrattuale (cfr. Sez. VI, n. 1101/1998 cit.). Il bando di gara costituisce propriamente la legge speciale del procedimento le cui clausole, vincolanti per l'Amministrazione e precipuamente per i concorrenti e la Commissione di gara, intanto possono essere ritenute ambigue in quanto oggettivamente considerate, secondo il loro contenuto letterale e la finalità perseguita, e nel confronto con altre prescrizioni procedurali contenute nello stesso bando, siano idonee ad indurre in errore i concorrenti. Ne consegue che non può considerarsi ambigua una clausola del bando, di per sé chiara, soltanto perché in apparente contrasto con una disposizione contenuta nel capitolato, che non ha funzione di disciplinare il procedimento ma semplicemente quella di chiarire quale debba essere il contenuto dell'"offerta", complessivamente considerata. Qualora si verifichi una siffatta ipotesi, il preteso conflitto deve essere risolto attribuendosi la prevalenza alla clausola del bando, con conseguenziale esclusione dell'offerta ove la regola procedurale, stabilita a pena di esclusione, risulti violata.